

SCIA / DIA: l'interessato ha l'onere di impugnare il primo atto che gli ordina di non effettuare i lavori

08giu
8 giugno 2016

0

Il TAR ha esaminato un caso di inibizione di una DIA, effettuata in modo probabilmente non chiarissimo dal comune: in un atto che il ricorrente interpretava come un "preavviso di rigetto" (che, peraltro, non servirebbe in questi casi), era però contenuto anche l'ordine di non eseguire i lavori.

Dopo due anni il comune emana una articolata ordinanza, nella quale spiega meglio i motivi del divieto di eseguire i lavori e l'interessato impugna solo questo secondo atto.

Il TAR dichiara inammissibile il ricorso, in quanto l'atto lesivo da impugnare era il primo e non il secondo.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

Si legge nella sentenza del TAR Veneto n. 581 del 2016: "Infatti la prospettazione della parte ricorrente volta a qualificare come mero preavviso di rigetto l'atto di cui alla nota prot. n. 010086 del 28 agosto 2007, come emerge dal tenore letterale del medesimo riportato nell'esposizione in fatto, è priva di fondamento.

Infatti tale nota, che non è stata impugnata, successiva di soli 4 giorni rispetto alla presentazione della denuncia di inizio attività, contiene l'esplicita indicazione di non intraprendere alcun lavoro a causa dell'illegittimità della denuncia di inizio attività in

assenza del nulla osta del vicino, il cui muro era interessato dai lavori comportanti la chiusura di una finestra senza il suo consenso. In tale contesto l'ordinanza n. 25 del 25 giugno 2009, impugnata con il ricorso in epigrafe, che richiama esplicitamente la precedente nota per ribadire il contenuto e la perdurante efficacia ostativa all'intervento, costituisce effettivamente solo un atto meramente esecutivo della precedente inibitoria, unico atto autonomamente lesivo non tempestivamente impugnato.

E' evidente che dall'eventuale annullamento dell'atto meramente esecutivo di un altro atto autonomamente lesivo non tempestivamente impugnato la parte ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse".

sentenza TAR Veneto 581 del 2016



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 00581/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01863/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1863 del 2009, proposto da:

Giancarlo Piovesan e Maria Rosa Benvegna¹, rappresentati e difesi dall'avv. Vania Marinello, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 cod. proc. amm.;

contro

Comune di Pieve di Cadore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Gaz, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, 269;

nei confronti di

Alessandro Piccin, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Munari, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 464;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 25 prot. n.7299 del 18 giugno 2009 con la quale è stato ingiunto al ricorrente di non dare esecuzione ai lavori previsti dalla DIA depositata in data 24 agosto 2007, ed atti connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pieve di Cadore e del Sig. Alessandro Piccin;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente espone di aver acquistato nel 1997 un appartamento sito al terzo piano di un immobile nel Comune di Pieve di Cadore, in via Nazionale 7, con un'autorimessa al piano seminterrato.

Il suo dante causa, l'Impresa edile Mattinzioli & Serpelloni snc, il 30 novembre 1990, aveva sottoscritto con gli allora proprietari dell'immobile confinante di via Nazionale 33, i Sigg. Marinello Marino e Luigi Paccagnella, un atto di assenso al fine, nell'ambito di un complessivo progetto di recupero, di poter costruire in aderenza alla loro proprietà con la chiusura di una finestra esistente al piano seminterrato in corrispondenza con la parete del box auto di nuova costruzione, e l'apertura di altre due finestre nella parte di parete rimasta libera.

Nel 2003 l'immobile dei Sigg. Marino Marinello e Luigi Paccagnella è stato acquistato dall'odierno controinteressato, Sig. Alessandro Piccin, il quale nei primi mesi del 2005 ha provveduto all'apertura di due finestre al piano seminterrato e nel 2006 ha chiesto di poter provvedere all'apertura di una terza finestra con affaccio all'interno del box auto del ricorrente mediante la rimozione del pannello che

provvisoriamente la chiudeva.

Il ricorrente con denuncia di inizio attività del prot. n. 3352 del 23 marzo 2006, ha intrapreso dei lavori di manutenzione straordinaria che hanno comportato anche la realizzazione di un controparete in mattoni forati in corrispondenza della predetta finestra che tuttavia non era indicata nella denuncia di inizio attività oggetto di contestazioni da parte del Comune.

Con successiva denuncia di inizio attività prot. n. 9938 del 24 agosto 2007, ha chiesto di poter realizzare tale controparete senza tuttavia indicare l'esistenza del foro finestra.

Il Comune con nota prot. n. 010086 del 28 agosto 2007, richiamando l'esistenza di contestazioni e di un contenzioso già incardinatosi circa la possibilità di chiudere la veduta del vicino, ha chiesto al ricorrente di munirsi del nulla osta dell'interessato, precisando che in assenza di tale nulla osta, avrebbe considerato la denuncia di inizio attività carente di legittimità e pertanto non eseguibile, invitando contestualmente a non intraprendere alcun lavoro.

Il ricorrente ha comunque intrapreso i lavori in epoca successiva dopo un periodo di inattività e il controinteressato è ripetutamente insorto avverso la chiusura del foro finestra ritenuta arbitraria.

Il Comune, con ordinanza n. 25 prot. n. 7299 del 18 giugno 2009, ha quindi ordinato di non dare esecuzione alla denuncia di inizio attività del 24 agosto 2007, per il permanere dei motivi ostativi già rappresentati e per il difetto di legittimazione in ragione della mancanza di un idoneo titolo per l'intervento sul muro perimetrale di altra proprietà.

Tale provvedimento è impugnato con il ricorso in epigrafe per le seguenti censure:

I) violazione degli artt. 1, comma 2, e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 23, comma 6, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, nonché carenza di motivazione e perplessità perché l'inibitoria del 18 giugno 2009 è tardiva rispetto alla denuncia di inizio attività del 4 agosto 2007, e non contiene alcuna motivazione sull'interesse pubblico tutelato nonostante si tratti di un atto in autotutela;

II) violazione dell'art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché non ricorrono i presupposti per un intervento in autotutela;

III) violazione degli artt. 11 e 23 comma 6, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e contraddittorietà per la mancata considerazione dell'affidamento ingenerato nel ricorrente dall'inerzia del Comune rispetto ad una denuncia di inizio attività che si è consolidata il 18 giugno 2009, per l'erronea adozione, in data 8 agosto 2007 del preavviso di rigetto, non necessario relativamente ad una denuncia di inizio attività e per l'arbitraria tutela delle ragioni di carattere civilistico del terzo controinteressato;

IV) violazione dell'art. 23, comma 6, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e contraddittorietà perché è scaduto il termine di trenta giorni per inibire i lavori della denuncia di inizio attività.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Pieve di Cadore e il controinteressato Sig. Alessandro Piccin, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché è impugnato un atto meramente esecutivo dell'inibitoria tempestiva già adottata dal Comune con nota prot. n. 010086 del 28 agosto 2007, e conseguentemente la tardività delle censure proposte, concludendo per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 891 del 30 settembre 2009, è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2016, in prossimità della quale il Comune ed il controinteressato hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ad un più approfondito esame di quello svolto in sede cautelare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune e dal controinteressato si rivela fondata e deve essere accolta.

Infatti la prospettazione della parte ricorrente volta a qualificare come mero preavviso di rigetto l'atto di cui alla nota prot. n. 010086 del 28 agosto 2007, come emerge dal tenore letterale del medesimo riportato nell'esposizione in fatto, è priva di fondamento.

Infatti tale nota, che non è stata impugnata, successiva di soli 4 giorni rispetto alla presentazione della denuncia di inizio attività, contiene l'esplicita indicazione di non intraprendere alcun lavoro a causa dell'illegittimità della denuncia di inizio attività in assenza del nulla osta del vicino, il cui muro era interessato dai lavori comportanti la chiusura di una finestra senza il suo consenso.

In tale contesto l'ordinanza n. 25 del 25 giugno 2009, impugnata con il ricorso in epigrafe, che richiama esplicitamente la precedente nota per ribadire il contenuto e la perdurante efficacia ostativa all'intervento, costituisce effettivamente solo un atto meramente esecutivo della precedente inibitoria, unico atto autonomamente lesivo non tempestivamente impugnato.

E' evidente che dall'eventuale annullamento dell'atto meramente esecutivo di un altro atto autonomamente lesivo non tempestivamente impugnato la parte ricorrente non potrebbe ricavare alcuna utilità.

Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Pieve di Cadore e del controinteressato, liquidandole in € 2.000,00 per ciascuna parte, a titolo di compensi e spese oltre ad iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)